

REGOLAMENTO (CEE) N. 569/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1988

che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4 e l'articolo 26, paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 165/88⁽⁴⁾, stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento; che le disposizioni di tale regolamento sono state modificate più volte e talora in modo sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche e ai fini di una maggiore chiarezza ed efficacia amministrativa, è opportuno codificare la normativa applicabile in materia;

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 è stato più volte modificato e che taluni regolamenti ivi citati sono già caduchi; che è opportuno, per motivi di chiarezza, aggiornare detto allegato;

considerando che la normativa comunitaria prevede l'applicazione di un regime d'intervento nei vari settori in cui vige un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli;

considerando che taluni prodotti provenienti dall'intervento sono oggetto di una utilizzazione e/o di una destinazione specifiche; che è necessario instaurare un regime di controllo onde garantire che tali prodotti non vengano devianti dalla loro utilizzazione e/o destinazione;

considerando che, se detto controllo è effettuato da due o più Stati membri, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci⁽⁵⁾;

considerando che appare opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, prevedere una procedura più flessibile di quella dell'esemplare di controllo nel caso di esportazioni effettuate conformemente ai regimi previsti nel titolo IV, capitolo 1 del regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2823/87, il quale dispone che, quando un trasporto inizia all'interno e termina all'esterno della Comunità, l'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera non deve espletare alcuna formalità;

considerando che, ai fini di una semplificazione amministrativa, è necessario prevedere una procedura uniforme applicabile ai prodotti soggetti alle organizzazioni comuni dei mercati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

01-07-88 01013030 al 01013030 01013030 01013030
 01013030 01013030 01013030 01013030 01013030

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 31.

(3) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 23.

(5) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 8.